

APPALTO PRIVATO

Responsabilità dell'appaltatore

Cass. civ. Sez. II, 5 maggio 2003, n. 6754

In tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per l'applicazione difettosa di numerose valvole per impianti di riscaldamento, prive dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, raccomandati e suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente

Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere

Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere

Dott. Emilio MALPICA - Consigliere

Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SAT BENFATTI SRL, in persona dell'Amm.re Unico RICCARDO MASSIMO LEONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende, per procura speciale notaio CAPROTTI Elena di AGRATE BRIANZA dell'8 novembre 1999 rep. 1427;

- ricorrente -

contro

CAZZANIGA SPA, ora WATTS CAZZANIGA SPA in persona dell'Amm.re delegato ROBERTO GASPARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. AMMANNATI 3, presso lo studio dell'avvocato LYDIA RUO SANTORO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO CROSTA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 1787/99 (non definitiva) della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/06/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per accoglimento del 5° motivo, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 10 maggio 1993, la S.p.a. Cazzaniga convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Monza la Stampa Articoli Termoplastici (d'ora in avanti Sat) S.r.l. per sentir pronunciare la risoluzione del contratto concluso con la stessa per la produzione di trentamila dispositivi di supporto per valvole da utilizzare in impianto di riscaldamento, che si erano rivelati difettosi a causa dell'impiego di materiale diverso da quello concordato, con la condanna al risarcimento del danno.

La convenuta, nel costituirsi, eccepì la decadenza e la prescrizione ai sensi degli [art. 1495 c.c.](#) e [art. 1497 c.c.](#) e, nel merito, l'inesistenza del vizio lamentato.

Il Tribunale, disposti gli opportuni accertamenti tecnici, ritenne che la facilità di rottura del dispositivo fosse da attribuirsi ad un errore di progettazione imputabile all'attrice e respinse la domanda. Sull'appello proposto dalla s.p.a. Cazzaniga, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza non definitiva in data 5 maggio - 29 giugno 1999, ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento, attribuito alla Sat S.r.l. disponendo la prosecuzione del giudizio per i danni.

La Corte di Appello ha qualificato come appalto il contratto intervenuto tra le parti e di conseguenza ha dichiarato prive di efficacia le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla Sat siccome rivolte esplicitamente al solo contratto di vendita. In proposito la Corte ha ritenuto che l'intento dei contraenti non fu tanto il trasferimento dei supporti di plastica, oggetto di una produzione di in serie (vendita di cosa futura), quanto quello del "risultato compiuto con il lavoro realizzato dall'assuntore grazie alle capacità tecnologiche ed alla organizzazione imprenditoriale di quest'ultimo".

Quindi la stessa Corte ha osservato che, a fronte della doglianza dell'attrice per il mancato uso del policarbonato G.F. 10 che - sia pure aumentando la stabilità dimensionale e la rigidità, diminuiva la resistenza alla trazione e rottura - il difetto era dovuto alla mancanza nei supporti di "raccordi tra paretine e traversino" che, da soli, potevano bastare a giustificare una migliore performance del prodotto raddoppiandone la resistenza nei punti più cedevoli dei raccordi, disegnato dalla Cazzaniga senza tener conto delle utilità dei raccordi, raccomandati e suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva. La Sat, pur essendo produttore specializzato di stampi ed articoli

in plastica, non aveva controllato il progetto e non aveva segnalato alla committente la mancanza dei raccordi consigliandone l'inserimento, così come era tenuta a fare anche in presenza di un progetto altrui sulla base delle cognizioni tecniche e della diligenza esigibili dal costruttore: ciò costituiva inadempimento grave avendo la Cazzaniga, produttore di valvole per impianto di riscaldamento, fatto affidamento sul "know how" della convenuta, specializzata nel tipo di produzione richiesta e che non poteva ignorare la funzione cui erano destinati i supporti, la cui fragilità era quindi dovuta alla mancanza dei raccordi piuttosto che al mancato uso del policarbonato.

Avverso questa la Sat S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

La Cazzaniga S.p.a. (ora Watts Cazzaniga S.p.a.) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Nel primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli [art. 1362 c.c.](#) e [art. 1363 c.c.](#), con riferimento agli [art. 1470 c.c.](#) e [art. 1472 c.c.](#) per l'erronea ritenuta applicabilità [dell'art. 1655 c.c.](#), motivazione insufficiente contraddittoria, censura la sentenza impugnata per la qualificazione data al contratto intercorso tra le parti. Il giudice di merito aveva contravvenuto ai canoni letterali d'interpretazione, alla stessa prospettazione dei fatti nella citazione della Cazzaniga, al tenore dei documenti fiscali, ed aveva tralasciato fatti decisivi come quelli che era stata la Cazzaniga a studiare e programmare i supporti, a realizzare lo stampo ed a fornire l'attrezzo speciale per il collaudo.

Il motivo è palesemente infondato.

Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte di appello si è limitata a ribadire la qualificazione (come appalto) già data dal giudice di primo grado al contratto intervenuto tra le parti ("in conformità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure", così espressamente la sentenza a pag. 3, rigo 10) sicché, con riferimento alla natura del contratto, deve ritenersi intervenuto il giudicato non essendo stata la pronuncia del Tribunale sottoposta a censura sul punto.

Nel secondo motivo si denuncia violazione degli [art. 1495 c.c.](#) e [art. 1497 c.c.](#), con riferimento all'[art. 1470](#), insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo. Premessa la definizione dell'appalto, la ricorrente sottolinea di non aver mai assunto, con gestione a proprio rischio, l'esecuzione dell'opera non avendone la competenza tecnica ed ingegneristica e che il contratto era da qualificarsi come vendita, sicché, i vizi non erano stati denunciati nei termini e l'azione era stata intrapresa a prescrizione maturata.

Il motivo, essendo diretta conseguenza del primo, non può che subire lo stesso giudizio di infondatezza di quello.

Nel terzo motivo, denunciando la violazione [dell'art. 1655 c.c.](#) e mancanza di motivazione su punto decisivo, la ricorrente ripercorre i passi salienti della perizia, sottolinea come il perito, in conclusione, aveva mosso alla Cazzaniga un grave addebito di progettazione che, in definitiva, era stato ribaltato sulla Sat che avrebbe dovuto controllarlo e prevedere gli accorgimenti necessari a rendere il prodotto valido e funzionale alle esigenze della committente, nonostante che l'appaltatore si fosse nel caso di specie posto come "nudus minister" del primo, nelle cui capacità tecniche era più che lecito fare affidamento.

Neppure questa censura è fondata.

È del tutto evidente, infatti, sul piano logico, come la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente a fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo o per ciò stesso, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica esulando dagli obblighi rispettivi delle parti.

Ciò posto, l'appaltatore che è dotato di specifiche professionalità è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale, come nella specie, consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. Ed, infatti, la presenza di errori nel progetto fornito dal committente, se riconoscibili in base alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili non esonerano l'appaltatore da responsabilità tranne che nel caso in cui egli, nel concreto svolgimento dell'esecuzione o per patto contrattuale, non sia stato passivo strumento nelle mani del committente e totalmente condizionato dalle istruzioni da questi impartite a dimostri di aver tempestivamente rappresentate al committente le carenze progettuali manifestando il proprio dissenso e ricevendo la disposizione di portare comunque a compimento l'opera. (Cass. n. 851/99, n. 8075/99, n. 6088/2000, n. 14598/2000).

La Corte distrettuale si è attenuta a questi principi e non ha ricevuto specifiche censure né sulla inidoneità del progetto né sulla riconoscibilità dei vizi in base alla diligenza esigibile dal livello tecnico della società appaltatrice né, quindi, sul conseguente obbligo di questa di darne comunicazione alla committente.

Nel quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli [art. 1665 c.c.](#), [art. 1666 c.c.](#) e [art. 1667 c.c.](#) e [art. 112 c.p.c.](#), omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo. La committente, pur sostenendo che le prime anomalie si erano verificate nel giugno 1989, aveva continuato ad ordinare i pezzi anche successivamente ricevendoli senza riserve e pagandoli senza effettuare alcuna denuncia ex [art. 1667 c.c.](#)

La censura è inammissibile poiché basata su deduzioni di merito che richiedono indagini sulle risultanze processuali ed implicano la trattazione di una questione mai proposta in precedenza (accettazione del prodotto senza riserve).

Del pari infondato è il quinto motivo in cui si denuncia ancora, sebbene sotto diversa prospettazione, la violazione [dell'art. 1470 c.c.](#), in subordine, [dell'art. 1655 c.c.](#), per il profilo che l'"argomento" relativo alla inutilità della indagine sul mancato inserimento del policarbonato, sarebbe da considerarsi "contra legem" perché "ultra petita" avendo la parte attrice denunciato e dedotto solo il vizio, appunto, dal mancato impiego del citato prodotto, nel mentre la Corte di appello aveva fondato la pronuncia di risoluzione su un fatto mai dedotto come causa della rottura dei supporti a, così, sostituendosi alla Cazzaniga e contrastando l'assunto della stessa.

La natura del vizio ("in procedendo") denunciato ha sollecitato l'esame degli atti processuali rilevanti.

Ebbene, il Collegio osserva che in base alla sentenza di primo grado il vizio denunciato consisteva nella fragilità (facilità di rottura) dei dispositivi a prescindere dal materiale usato. La stessa sentenza fa riferimento, per la denuncia, ad un documento prodotto dalla convenuta (ora ricorrente) nel quale non è menzionato l'uso di materiali impropri.

Orbene, a prescindere dalla impropria formulazione della censura che, denunciando un vizio processuale non indica quali siano le norme di legge violate, vien fatto di osservare immediatamente che, se anche, a tutto concedere, si potesse parlare di immutazione della "causa petendi" (il ricorrente parla di ultrapetizione) per essere stato ritenuto causa tecnica (trattasi

appunto della causa della lamentata fragilità dei pezzi, che, come si è detto, la committente aveva segnalato) del vizio lamentato non il materiale usato ma la mancanza del raccordo. tale immutazione sarebbe stata compiuta nella sentenza di primo grado nella quale si afferma esplicitamente che la rottura era causata dalla mancanza di raccordi.

Di tal che potrà agevolmente affermarsi che il vizio processuale, asseritamente di ultrapetizione, ebbe a verificarsi in primo grado e che, non avendo la parte oggi ricorrente mosso alcuna censura al riguarda né, essendo stata vittoriosa, dedotto la questione in alcuna dei suoi scritti difensivi, l'esame della questione stessa è ora precluso.

Spetta, infatti, al giudice di merito definire il contenuto e la portata delle domande e delle eccezioni avanzate dalle parti, identificando sia il bene della vita destinato a formare oggetto della pronuncia giudiziale (c.d. "petitum") sia il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivino le pretese dedotte in giudizio (c.d. "causa petendi"). Da quanto ora detto, ed in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, deriva che l'errore in cui sia incorso il giudice quanto alla individuazione del "petitum" (oltrepassato) e/o della "causa petendi" (mutata rispetto alla prospettazione), se commesso nel primo grado del giudizio, non potrà essere dedotto come mezzo di cassazione della sentenza di secondo grado quando non abbia formato oggetto di motivo del gravame rivolto al giudice di appello, posto che ai fini della denuncia con ricorso per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello in relazione ai motivi ed alle richieste formulate dall'appellante, dovendosi, in caso contrario, indefettibilmente rilevare da parte del giudice di legittimità la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronuncia e che non siano state ritualmente riproposte, da chi vi ha interesse, al giudice di appello (cfr., in generale, Cass. 11537/96; 2388/93; Cass. 9621/97; 9808/97; e, per il vizio di ultrapetizione, Cass. 2479/87; 6961/87 1241195; 6397/95; 6152/96).

La ricorrente contesta, infine, la gravità dell'inadempimento.

La censura è anch'essa nuova ed in ogni caso è formulata in maniera del tutto generica ed apodittica, tanto da non poter avere ingresso in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 1595,20 di cui € 1500 (millecinquecento) per onorario.

Così deciso in Roma addì 14 gennaio 2003 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.